

Registro Generale n. 367/2022

pubblicata il 17/03/2022

Reg. del Settore n. 69 / 2022



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE -  
FORMAZIONE LAVORO

---

**Oggetto:** Costituzione in via provvisoria del Fondo risorse decentrate dell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 CCNL Comparto Funzioni Locali 21 Maggio 2018.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 367/2022

pubblicata il 17/03/2022

Reg. del Settore n. 69 / 2022

## Settore 1 - PERSONALE - CONTROLLO DI GESTIONE - FORMAZIONE LAVORO

---

ANDRETTI ADELE

---

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Costituzione in via provvisoria del Fondo risorse decentrate dell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 CCNL Comparto Funzioni Locali 21 Maggio 2018.

Il Direttore di Settore

**Premesso che:**

- il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali che all'articolo 67 disciplina, con decorrenza dall'annualità 2018, la costituzione del "Fondo risorse decentrate" destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- il suddetto art. 67 prescrive il metodo di calcolo del "Fondo", partendo da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, incrementato con le risorse indicate al comma 2 (risorse stabili) ed eventualmente alimentato con importi variabili di anno in anno aventi le caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);

**Considerato che:**

- la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018, pertanto, distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1, la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;
- il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dall'organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**Atteso che:**

- il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";
- il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23 co. 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010

e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

- la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”;

- l’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**Dato atto che:**

il Comune di Cosenza con delibera di Consiglio Comunale n. 51 dell’11/11/2019 ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.lvo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

gli enti in dissesto devono azzerare le risorse variabili (Art. 67, comma 6), fatta eccezione per quelle espressamente previste per legge;

**Tenuto conto** degli orientamenti prevalenti delle sezioni regionali della Corte dei conti (da ultimo la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale per la Liguria n. 76/2021) in merito alla non assoggettabilità dei compensi professionali per l’avvocatura al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 e, di contro, dell’obbligo del rispetto del limite finanziario dettato dall’art. 9 del d.l. n. 90/2014;

**Dato atto** che la sezione regionale per il Lazio della Corte dei Conti (deliberazione n. 7/2019) ha precisato che:

- ai sensi del paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l’imputazione degli impegni delle spese correnti del personale a regime avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Di conseguenza:

- per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio;

- nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;

- il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio;

- la costituzione del fondo, ancor prima della sottoscrizione dell’accordo decentrato (atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico prenotativo della posta al Fondo pluriennale vincolato), costituisce un atto unilaterale da parte dell’Amministrazione altresì funzionale a consentire la corretta imputazione destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso;

- sulla corretta individuazione dell’elemento della costituzione del Fondo, la giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo ha avuto modo di chiarire che è necessaria l’adozione di un atto riconducibile al plesso della dirigenza dell’Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al Consiglio o alla Giunta;

- l’atto di costituzione del fondo ha valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse in bilancio;

- tale momento ricognitivo, invero, si pone con carattere di infungibilità rispetto a qualsivoglia

atto deliberativo (del Consiglio e della Giunta) ovvero attinente alla fase contrattuale (contrattazione tardiva) in merito all'idoneità ad imprimere un vincolo di destinazione alle risorse del Fondo da destinarsi a finanziare le componenti variabili, ma anche stabili della retribuzione non alimentate dalla contrattazione collettiva nazionale ma da risorse proprie del bilancio dell'Ente;

• in caso di mancato completamento dell'iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione nazionale;

**Considerato** che non nota Id. flusso n. 251 del 27/01/2022 del settore personale è stato richiesto ai dirigenti comunali di comunicare le risorse di parte variabile da inserire nel fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022;

**Tenuto conto** delle comunicazioni pervenute e di quanto previsto, di norma, in bilancio quale spesa massima per gli incentivi professionali dell'avvocatura;

**Ritenuto** nelle more di acquisire eventuali ulteriori comunicazioni, anche in virtù delle progettazioni legate al PNRR, procedere a quantificare le risorse stabili e variabili onde poter avviare la contrattazione con la RSU e le organizzazioni sindacali;

**Ritenuto**, altresì, integrare il fondo delle risorse stabili e/o variabili che alla costituzione dello stesso saranno destinate dal nuovo CCNL delle funzioni locali, le cui trattative sono in corso tra l'Aran e le organizzazioni sindacali;

**Dato atto che:**

- nel corso dell'anno 2021 sono avvenute cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione individuale d'anzianità ed assegni ad personam per € 13.985,76;

- che l'ammontare delle maggiori risorse per l'applicazione del CCNL del 21/05/2018 di cui all'art. 67, comma 2, lett. b) è pari ad € 69.613,05;

- è stato applicato l'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 21/05/2018 pari ad € 48.256,00;

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

- l'incremento corrispondente alla RIA in godimento da parte del personale che viene collocato a riposo nel corso dell'anno 2022, art. 67 comma 3 lett. d) non può essere inserito tra le risorse variabili soggette al limite di cui all'art. 23 stante la situazione di dissesto finanziario del Comune;

**Vista e richiamata** la nota MEF – RGS prot. N. 179877/2020 che con riferimento alle problematiche applicative connesse all'adeguamento del limite del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017 – in aumento o diminuzione – per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, illustra la procedura per la definizione della misura dell'adeguamento del limite sia in aumento che in diminuzione, garantendo al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018;

**Visto** il prospetto del fondo del salario accessorio anno 2022 predisposto dal Settore Personale (All. A) da cui risulta quantificato un fondo provvisorio costituito per € 2.684.435,88 da risorse stabili, al netto di € 228.517,00 (importo del fondo delle Posizioni Organizzative iscritto attualmente a bilancio) e per € 381.000,00 da risorse variabili per un importo complessivo del fondo pari ad € **3.065.435,88** (inclusi incrementi obbligatori);

**Accertato** che le risorse di cui all'Allegato A) sono rispettose del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di procedere alla costituzione provvisoria del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 e ss. del CCNL del comparto Funzioni Locali per il periodo 2016-2018;

**Precisato** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce dell'imminente di eventuali mutamenti legislativi o chiarimenti da parte della Ragioneria Generale dello Stato e/o della Corte dei

Conti;

**Preso atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. di costituire provvisoriamente, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il "Fondo risorse decentrate" per il personale non dirigente relativo all'anno 2022, quantificato, secondo l'allegata tabella A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in complessivi € 3.065.435,88 (di cui € 2.684.435,88 risorse stabili e € 381.000,00 risorse variabili);
2. di riservarsi di integrare, previa acquisizione di ulteriori comunicazioni oltre quelle già trasmesse da parte dei vari settori comunali, la quantificazione delle risorse di parte variabile del fondo del salario accessorio dell'anno 2022, anche in virtù delle progettazioni connesse al PNRR;
3. di precisare che la spesa di € 2.684.435,88 include € 839.982,15 già previsti nei capitoli di spesa degli stipendi in quanto relativi a PEO storiche, ed € 144.839,25 pari alla quota di indennità di comparto che grava sul fondo salario accessorio;
4. di dare atto che la somma da imputare a bilancio quale fondo delle risorse decentrate 2022 è pari a € **1.699.614,48** (€ 2.684.435,88 – € 839.982,15 – 144.839,25) oltre € 404.508,25 per oneri a carico Ente (ex CPDEL) ed € 144.467,23 per Irap;
5. di precisare che le somme suddette troveranno completa copertura nell'ambito degli stanziamenti del bilancio previsionale 2022/2024 ai capitoli di spesa 221 (fondo risorse decentrate del personale del Comparto), 222 (Oneri riflessi) e 223 (Irap) esercizio 2022 ;
6. Di specificare che i suddetti capitoli di imputazione che all'attualità del bilancio provvisorio non registrano la capienza necessaria, saranno debitamente impinguati in sede di bilancio di previsione attraverso storno dagli specifici capitoli delle retribuzioni per gli importi corrispondenti che dagli stessi saranno portati in detrazione in virtù delle procedure di costituzione del fondo del salario accessorio dell'anno 2022. Analogamente si procederà con storno per oneri riflessi e Irap;
7. di dare atto, altresì, che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere integrata con ulteriori risorse di parte variabile ove dovessero arrivare comunicazioni in tal senso da parte dei settori comunali nonché dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro la cui

trattativa è in corso, e in ogni caso potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti anche alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

8. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto al Segretario Generale, al Collegio dei Revisori, alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

.

ELENCO ALLEGATI

1 - File PDF Allegato - Fondo risorse decentrate

Il Direttore di Settore

Gianpiero Scaramuzzo

---

Cosenza 09/03/2022

---

### **Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

\_\_\_\_\_  
Francesco Giovinazzo

Cosenza 17/03/2022

---